



COMUNICATO STAMPA n. 54/26

Lussemburgo, 16 aprile 2026

Sentenza della Corte nelle cause riunite da C-50/24 a C-56/24 | [Danané e a.] ¹

Un centro di trattenimento in cui viene collocato un richiedente asilo la cui domanda è esaminata conformemente alla procedura di frontiera non deve necessariamente essere situato alla frontiera dello Stato membro di cui trattasi

Nel 2023, alcuni cittadini di paesi terzi arrivati in aereo all'aeroporto di Bruxelles hanno presentato domande di protezione internazionale. Le autorità belghe hanno rifiutato loro l'accesso nel territorio nazionale e li hanno trattenuti in centri situati in tale territorio ², nell'ambito di procedure di frontiera previste dal diritto dell'Unione ³. Alla scadenza del termine di quattro settimane previsto per tali procedure, l'esame delle domande è proseguito secondo una procedura in via prioritaria ⁴.

Tuttavia, le autorità belghe hanno deciso di mantenere i richiedenti in stato di trattenimento in questi stessi centri, basandosi su un rischio di fuga ⁵. In seguito, le domande di asilo sono state respinte.

Adito di ricorsi avverso tali decisioni di rigetto, il giudice belga ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa che autorizza uno Stato membro a trattenere persone quali i richiedenti nei procedimenti principali in un centro situato nel suo territorio ma non ubicato alla frontiera.

La Corte constata che il diritto dell'Unione applicabile alle domande di asilo trattate conformemente alla procedura alla frontiera non vieta agli Stati membri di trattenere i richiedenti in luoghi che non siano geograficamente situati alla frontiera.

Gli Stati membri possono mantenere in stato di trattenimento i richiedenti protezione internazionale in questi stessi luoghi anche dopo la scadenza del termine applicabile alle procedure di frontiera, a condizione che siano rispettati i motivi e le condizioni di tale mantenimento in stato di trattenimento, nonché le garanzie previste dal diritto dell'Unione al fine di tutelare i diritti di tali richiedenti, in particolare informandoli del cambiamento della loro situazione giuridica.

Peraltro, **la Corte constata che gli atti istruttori realizzati durante la procedura di frontiera rimangono validi nell'ambito delle successive procedure**, fatta salva la facoltà dei richiedenti di formulare nuove dichiarazioni, in particolare in presenza di elementi che era impossibile sottoporre all'autorità competente nell'ambito della procedura di frontiera.

La Corte ricorda che il trattenimento o il mantenimento in stato di trattenimento dei richiedenti asilo può essere realizzato soltanto qualora sia necessario, proporzionato e limitato alla durata indispensabile, circostanza che l'autorità competente deve verificare caso per caso. Esso non può dunque essere automatico e sistematico.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un

problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo [integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), della [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

³ Previsto all'articolo 43 della [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

⁴ Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, della direttiva 2013/32.

⁵ Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/33.